



Oggetto: Comune di Portoferraio (LI) – Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 23, comma 3 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015 tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, la Provincia di Livorno e il Comune di Portoferraio per la verifica del rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del Piano Regolatore Portuale.

Seduta del 09/11/2020

Il giorno 09/11/2020, in videoconferenza sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti, convocati con nota del 23/10/2020, prot. regionale n. 364682:

per la Regione Toscana, arch. Domenico Bartolo-Scrascia, Dirigente del Settore Tutela e Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio con funzioni di Presidente; arch. Manuela Casarano, funzionario del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, arch. Cristina Bronzino, all'uopo delegata con nota prot. regionale n. 381693 del 05/11/2020 ;

la Provincia di Livorno è assente;

per il Comune di Portoferraio: arch. Carlo Tamperi, dirigente del Settore Servizi al Territorio, arch. Elisabetta Coltelli, responsabile del procedimento.

La Conferenza apre i lavori della seduta alle ore 09:50.

Vista la richiesta di convocazione della seconda seduta di Conferenza di servizi, da parte del Comune di Portoferraio (LI), pervenuta, unitamente alla documentazione progettuale integrativa (Allegato normativo e Tav. 2-bis), con la nota trasmessa via PEC in data 30/10/2020, prot. regionale n. 374591, la presente Conferenza di servizi, in via preliminare, ripercorre gli esiti della prima seduta svoltasi in data 09/10/2020 e dà lettura del relativo Verbale (nel relativo verbale è erroneamente indicata la data del 09/09/2020).

Esaminata in sede di Conferenza la documentazione progettuale integrativa di cui sopra e in considerazione della tipologia di interventi previsti a seguito dell'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni, si richiamano in particolare le seguenti prescrizioni della Disciplina dei Beni Paesaggistici:

- per aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 dalla Sezione 4 della schede di vincolo (Elaborato 3B) relativa al D.M. 02/03/1953 G.U. 73/1953 "L'intero territorio del comune di Portoferraio situato nell'Isola d'Elba, esclusa la zona portuale":

1.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

3.c.3 (...) le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio.

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panorami-



che. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

- per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004, dalla Disciplina dei Beni Paesaggistici si richiamano le seguenti prescrizioni contenute nella Scheda dei Sistemi costieri "11. Sistema Elba e isole minori" (Allegato C del PIT-PPR):

g - Non sono ammessi gli interventi che:

- *compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;*

(...)

- *interrompano la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, (...) occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare e le altre isole, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, o dal mare verso l'entroterra;*

l - La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

- *siano poste al di fuori dei residui sistemi dunali, ambienti umidi costieri e delle aree di costa rocciosa o sabbiosa,*

- *siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico non comportino:*

- *aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree interne all'edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% dell'area per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;*

- *frammentazione degli habitat e interruzione del corridoi di connessione ecologica, riconosciuti dal Piano;*

- *alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;*

- *detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.*

t - Gli interventi di realizzazione o adeguamento degli impianti di illuminazione esterna dovranno essere attuati con sistemi o dispositivi atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto della normativa regionale vigente al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.

- per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004, dalla Disciplina dei Beni Paesaggistici si richiamano le seguenti prescrizioni contenute nell'Allegato 8B del PIT-PPR:

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;

2 - si inseriscano nel contesto per il quale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

(...)

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;

6 - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.



- per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, dalla Disciplina dei Beni Paesaggistici si richiamano le seguenti prescrizioni contenute nell'Allegato 8B del PIT-PPR:
 - a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
 - 1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
 - 2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
 - 3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
 - 4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.
 - c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
 - 1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
 - 2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
 - 3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
 - (...)
 - 5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico (...);
 - h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

La Regione, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene opportuno integrare la disciplina relativa agli interventi consentiti nell'ambito del Porto di San Giovanni prescrivendo:

- che i parcheggi e il previsto prolungamento pedonale a mare di via Damiani fino al belvedere della rada siano realizzati con il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili che evitino l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione e non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la costa e il mare ;
- l'utilizzo di essenze autoctone per il corredo vegetazionale;
- la salvaguardia della vegetazione ripariale e dell'accessibilità al fosso dell'Acqua o fosso Condotta;
- l'utilizzo di sistemi di illuminazione esterna atti a limitare l'inquinamento luminoso e nel rispetto della normativa regionale vigente, al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero;
- che le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

La Soprintendenza ritiene in generale ammissibili le funzioni e destinazioni d'uso proposte, improntate ad un approccio sostanzialmente conservativo. Tuttavia la definizione delle modalità realizzative degli interventi ammessi è rimandata ad una progettazione di dettaglio da sottoporre, dove previsto, ad autorizzazione paesaggistica. Pertanto, la Soprintendenza ritiene necessario integrare quanto sopra con le seguenti prescrizioni, il cui rispetto sarà verificato all'interno del procedimento di autorizzazione.

Per tutti i sub-ambiti:

- sia garantita la qualità estetico percettiva dei luoghi e il mantenimento dei valori paesaggistici presenti;
- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica di pertinenza delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.



142 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004;

- siano esclusi i rimodellamenti della morfologia esistente;
- sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali e a verde, evitandone la frammentazione;
- non siano ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.

Sub-ambito 2.2.a: dovrà essere garantita la salvaguardia della conformazione geomorfologica della costa, escludendo l'aumento dei livelli di impermeabilizzazione e l'inserimento di manufatti, e sia rispettata la prescrizione o) di cui alla scheda sistemi costieri n. 11 Elba e Isole minori.

Sub-ambiti 2.2.b e 2.2.c: dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni di cui alla scheda sistemi costieri n. 11, le prescrizioni 1.c.1, 1.c.2, 3.c.3, 3.c.6, 4.c.1, 4.c.2, 4.c.3 del D.M. 02/03/1953 - G.U. 73 del 1953, le prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT, art. 7 prescrizione a) e art. 8 prescrizioni a), c) ed e).

Sub-ambito 2.2.d Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla scheda sistemi costieri n. 11 prescrizioni 3.3.d), f) ed l), nonché dell'Elaborato 8B art. 7 prescrizioni da a.1) ad a.6) e art. 8 prescrizioni a) e c), dovrà essere stralciata la previsione a parcheggio attualmente compresa tra i sub-ambiti 2.2.c e 2.2.b. Per il restante ambito 2.2.d, dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni 3.c.3, 3.c.6, 4.c.1, 3, 2, del D.M. 02/03/1953 - G.U. 73 del 1953, e delle prescrizioni a), c) ed e) dell'art. 8 dell'Elaborato 8B del PIT.

Conclusioni

La Conferenza, esaminati gli atti e gli elaborati trasmessi dal Comune, alla luce dell'istruttoria condotta, considerata la tipologia dell'intervento, verificate le caratteristiche dell'area e del contesto territoriale in cui si inserisce, la tipologia dei vincoli presenti, la specifica disciplina dei Beni Paesaggistici ad essi relativa, ritiene che le previsioni del P.R.P. per l'ambito del Porto di San Giovanni non siano in contrasto con le prescrizioni della specifica disciplina dei Beni Paesaggistici contenute nell'elaborato 8B, alle condizioni sopra espresse.

La Conferenza fa presente, in applicazione dell'art. 23, c. 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, che il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica avrà ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al P.R.P.

La conferenza conclude i propri lavori alle ore 10:30

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Arch. Domenico Bartolo Scraseia

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

Arch. Cristina Bronzino

Per il Comune di Portoferraio

Arch. Carlo Tamperi





Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Pisa,

Alla Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. N. Alloggiati

Cl. 34.43.01

Oggetto: Comune di Portoferraio (LI). Convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, per l'esame del "Piano Regolatore Portuale". Convocazione di videoconferenza per il giorno 9 novembre 2020, alle ore 9:30

Delega

A riscontro della vs. nota n. 364682 del 23/10/2020, ns. prot. n. 11699 del 23/10/2020, recante la convocazione in oggetto, si delega l'Arch. Cristina Bronzino in rappresentanza di quest'Ufficio per la riunione in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Dott. Andrea Muzzi
(atto sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 82/2005)

ACOGRT / AD Prot. 0381693 Data 06/11/2020 ore 10:51 Classifica T.100.

